

PENSIONI

Tuttopensioni 2017. Da quest'anno possibile sommare i contributi anche per conseguire il trattamento anticipato

Casse, requisiti severi per il cumulo

Nel caso degli enti privati devono essere precisate le regole da applicare per la vecchiaia

Fabio Venanzi

L'estensione del cumulo contributivo anche alle Casse dei libero professionisti forse andrebbe rivisto. È quanto è emerso a margine del convegno Tuttopensioni 2017 di lunedì scorso.

Fino al 31 dicembre 2016, i periodi accreditati presso tali Casse potevano essere utilizzati per la **ricongiunzione onerosa** (legge 45/1990) o per la **totalizzazione nazionale** (Dlgs 42/2006). In quest'ultimo caso, in assenza di un diritto autonomo in una delle gestioni interessate dalla totalizzazione, il pro rata di pensione venivano calcolati con il sistema contributivo, in luogo di quello retributivo o misto che sarebbe dovuto essere applicato in funzione del collocamento temporale delle retribuzioni.

Con la **legge di bilancio 2017**, nell'ambito dei periodi per i quali è possibile "cumulare" sono state ricomprese anche le Casse professionali e l'opzione è possibile anche se si è raggiunti il diritto a pensione di vecchiaia in una delle gestioni interessate. L'altro aspetto di particolare rilevanza riguarda la possibilità di accedere al cumulo anche in presenza delle anzianità contributive richieste dalla riforma del 2011 per la pensione anticipata e cioè 41 anni e dieci mesi per le donne, 42 anni e dieci mesi per gli uomini.

Tali novità potrebbero comportare un problema di sostenibilità finanziaria delle Casse, poiché potrebbero essere chiamate a erogare prestazioni pensionistiche in anticipo rispetto al regolamento in termini, applicando criteri di calcolo di vantaggio per il pensionato. Nel cumulo, in generale, ogni gestione liquida un pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole previste

da ciascun ordinamento. In tale contesto le Casse hanno una disciplina a sé e gli accessi ai trattamenti pensionistici differiscono in funzione della professione svolta.

I correttivi apportati alla normativa sul cumulo lasciano aperte alcune problematiche che dovranno essere risolte a breve con riferimento all'utilizzo di tali contributi. C'è infatti la possibilità di cumulare con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla riforma del 2011, la quale stabilisce che dal 2018 saranno richiesti, indipendentemente dal genere e dal settore di appartenenza, 66 anni e sette mesi di età con un minimo di venti anni di contributi. Tuttavia, nel prosieguo del testo normativo, viene stabilito che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cumulo.

È evidente che la maggior parte delle Casse professionali presenta

limiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ben superiori a quelli richiesti dalla previdenza obbligatoria pubblica. In questo caso occorrerà stabilire se l'accesso al trattamento pensionistico si consegnerà con i requisiti generali oppure con quelli settoriali. Non pare ipotizzabile una pensione "a due decorrenze" per l'evidente motivo che la pensione conseguita in regime di cumulo, dovendo avere a oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni, è considerata come se fosse un unico trattamento pensionistico, messo in pagamento dall'Inps, il quale si attiverà presso le altre e diverse gestioni previdenziali al fine di recuperare quanto anticipato. Inoltre le quote di pensione successive al 2011 dovrebbero essere calcolate con il sistema contributivo, ma talune Casse sono ancora in un sistema (integralmente o parzialmente) retributivo.

I lavoratori non iscritti alle Casse che hanno ricongiunzioni in corso di pagamento potranno chiedere la restituzione di quanto già versato. Il rimborso avverrà in quattro rate annuali, di cui la prima decorrente dodici mesi dopo la richiesta di rimborso. La restituzione è ammessa qualora non sia stato pagato integralmente l'importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Al momento la norma non contempla la restituzione dei contributi se sono coinvolte le Casse. I soggetti che hanno presentato domanda di totalizzazione possono rinunciare alla stessa (e accedere al cumulo) a condizione che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'evento



Previdenza complementare. La revisione della direttiva europea Iorap apre spazi per gli investimenti nell'economia reale

Opzione Pmi per il rilancio dei fondi

Un rilancio che parta dagli investimenti nell'economia reale, con un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese e alle infrastrutture. Giovanni Maggi, da pochi mesi presidente di Assofondipensione (associazione che rappresenta i fondi negoziali) ha indicato la strada per estendere la copertura previdenziale di secondo pilastro dei lavoratori dipendenti italiani, a partire da una maggiore attenzione per l'allocatione degli asset nell'economia italiana. «Occorre consentire ai fondi negoziali e alle altre forme previdenziali - ha detto Maggi nel corso di Tuttopensioni -, di destinare in modo libero e volontario una parte del risparmio previdenziale a finanziamento dell'economia reale italiana, attraverso forme di private debt, private equity e sviluppo di infrastrutture strategiche, in cambio di buoni rendimenti e adeguate condizioni del rischio degli aderenti. Auspicio che Assofondipensione si faccia promotrice di un'iniziativa di sistema di questa

natura». Un obiettivo che già in passato è entrato nel mirino di chi si occupa di guidare le forme di previdenza complementare, ma che non si è tradotto in forme concrete per la difficoltà di individuare gli strumenti finanziari più coerenti e dopo la legge di Stabilità 2015 che aveva innalzato al 20%

DIVERSIFICAZIONE

Destinare al rilancio delle imprese italiane una porzione dei 150 miliardi in cassa ai fondi pensione migliorerebbe le gestioni e l'accesso al credito

dall'11,5% la tassazione sui rendimenti maturati annualmente dai fondi pensione; il credito di imposta introdotto a compensazione (80 milioni l'anno) non ha prodotto risultati di rilievo.

Il patrimonio dei fondi pensione italiani (circa 50 miliardi di euro) è investito in un'orizzonte geografico molto vasto e diversifi-

cato, in cui l'Italia gioca un ruolo estremamente minoritario per quanto riguarda l'equity (vedi tabella), mentre l'allocatione in BT e altri titoli di Stato italiani risulta, a detta dei fondi stessi, da ridurre. Dirottare risorse dal debito pubblico verso il mondo delle Pmi, com'è noto, può rappresentare un sostegno importante per il mondo delle imprese, alla ricerca di canali alternativi al credito bancario per il proprio sviluppo.

Un auspicio in linea con i recenti orientamenti della Commissione Europea di favorire forme di finanziamento medio e lungo termine dell'economia reale tramite anche utilizzo di risorse di investitori istituzionali come fondi pensione e casse e in particolare la revisione della direttiva 2003/41/CE (direttiva Iorap) che invita a unire le esigenze di diversificazione e di allocatione dei contributi dei lavoratori nel proprio tessuto economico. «Il protezionismo risorgente in questo periodo non è certo una panacea» ha precisato Maggi. È tuttavia evi-

dente che la globalizzazione ha portato grandi opportunità ma anche un aumento di un'ampia serie di problematiche. Il che non significa chiudersi su se stessi e rinunciare ai benefici del mercato unico europeo; ma una ricalibrazione è opportuna anche perché non è accettabile finanziare ponti e autostrade nei paesi emergenti e trascurare il tessuto produttivo e infrastrutturale del paese». Tra le varie opzioni sul tavolo e oggetto di analisi in questa fase, c'è anche quella del Fondo di investimento italiano che già supportare la crescita delle Pmi italiane di piccole e medie dimensioni, sia in forma di venture capital che di private debt. Un'opportunità, quella di una maggiore esposizione al sistema Italia, che può rappresentare un volano importante per rilanciare l'adesione dei fondi pensione e per combattere il "nanismo" diffuso nel Paese e l'incapacità di fare sistema.

Ma L.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

IL NUOVO CUMULO

Gestioni interessate

Assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive, esclusive; gestione autonomi e separata Inps; Casse di previdenza dei professionisti

Requisito personale

Possibile anche se si ha già un diritto a pensione

Costo per il lavoratore

Nessuno

Sistema di calcolo della pensione

Misto o contributivo in base all'anzianità determinata dalla somma dei periodi contributivi non coincidenti. Anni dopo il 2011 solo contributivo

Pensione conseguibile

Vecchiaia, anticipata, inabilità, indiretta

IL CUMULO FINO AL 2016

Gestioni interessate

Assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive, esclusive; gestione autonomi e separata Inps

Requisito personale

Non si deve aver maturato il diritto autonomo in alcuna gestione

Costo per il lavoratore

Nessuno

Sistema di calcolo della pensione

Misto o contributivo in base all'anzianità determinata dalla somma dei periodi contributivi non coincidenti. Anni dopo il 2011 solo contributivo

Pensione conseguibile

Vecchiaia, inabilità, indiretta

Quotidiano del Lavoro



AMMORTIZZATORI

Via libera agli assegni del Fondo di solidarietà del Trentino

di Paola Sanna

Con il messaggio Inps 327 del 24 gennaio 2017, sono state rese note le modalità di presentazione dell'assegno ordinario, a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa Cigo.

Il Fondo di solidarietà del Trentino è il fondo di solidarietà territoriale intersettoriale istituito per la Provincia autonoma di Trento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 148/2015, dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali

comparativamente più rappresentative. Ha lo scopo di assicurare al personale dei datori di lavoro privati che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate in provincia di Trento, e non rientranti nel campo di applicazione della Cigo o dei fondi di solidarietà bilaterali, una serie di interventi a tutela del reddito in presenza di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ovvero in ipotesi di agevolazione all'esodo, ovvero di finanziamento di programmi formativi di riqualificazione dei lavoratori.

quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

FOCUS. IL DEBITO PENSIONISTICO

Nella «ripartizione» cruciale la stima dei contributi futuri

di Claudio Pinna

In un sistema previdenziale il **debito pensionistico implicito** rappresenta un parametro significativo per la valutazione della sostenibilità finanziaria di lungo termine e la verifica dell'impatto di eventuali riforme? Sicuramente sì. Tuttavia per l'Inps, finanziata come la maggior parte dei sistemi di primo pilastro al mondo, sulla base del **principio della ripartizione**, il parametro maggiormente rilevante appare con ogni probabilità essere il cosiddetto **saldo previdenziale**: la differenza cioè, in ciascun anno, tra i contributi versati dai lavoratori in attività destinate al finanziamento del programma e le prestazioni erogate ai pensionati. Vediamo perché.

Il debito pensionistico implicito misura in sintesi l'impegno economico di un sistema previdenziale attraverso la differenza tra il valore attuale medio delle future prestazioni che saranno erogate a favore degli aventi diritto e l'equivalente valore dei futuri contributi destinati al relativo finanziamento.

Tale metodologia risulta essere sostanzialmente quella che viene applicata da tutti i programmi basati sul **principio della capitalizzazione**. In sostanza quelli nell'ambito dei quali gli iscritti in attività versano la contribuzione richiesta. Tale contribuzione viene accantonata in un patrimonio specifico, investita, e al momento del pensionamento utilizzata per erogare le prestazioni. In definitiva un sistema in cui i lavoratori in attività utilizzano i contributi da loro versati per finanziare le prestazioni che saranno erogate sempre a loro favore.

Un sistema ben diverso da quello che attualmente è utilizzato dall'Inps: i lavoratori in attività non utilizzano le contribuzioni da loro versate per finanziare le proprie prestazioni, bensì le utilizzano per finanziare le prestazioni di altri (gli attuali pensionati). Domani, una volta pensionati, le prestazioni verranno finanziate dalla futura forza lavoro. Una bella differenza.

In un sistema a capitalizzazione la valutazione del debito pensionistico implicito risulta essere imprescindibile. E in tale ottica un punto fondamentale è rappresentato dal tasso annuo di attualizzazione che deve essere utilizzato per determinare il valore attuale medio delle future prestazioni e dei futuri contributi. In genere tale tasso risulta essere rappresentativo del rendimento annuo che ci si aspetta di ottenere dall'investimento dello specifico patrimonio accantonato. Patrimonio che viceversa, in un sistema a ripartizione, non è assolutamente previsto. Per lo meno non è previsto nell'ambi-

to dell'Inps (che tra l'altro può vantare in questo momento un saldo previdenziale negativo di circa 26 miliardi).

Il debito implicito rappresenta quindi un parametro indicativo, importante, che può fornire tutta una serie di utili informazioni per la sostenibilità del sistema. Molte delle riforme approvate in passato con ogni probabilità non sarebbero state introdotte se il legislatore avesse verificato l'impatto su tale parametro.

In un sistema a ripartizione la verifica dell'equilibrio di lungo termine deve essere assolutamente effettuata mediante la stima dei futuri cash flow. In particolare dei futuri contributi. Che in definitiva dipendono da due valori. La retri-

PUNTO D'EQUILIBRIO

Va considerato il saldo annuale tra i versamenti e quanto serve per pagare le pensioni

buzione media percepita dai lavoratori e il loro numero. Non considerando i flussi immigratori che potrebbero riguardare il nostro paese, il numero dei lavoratori futuri è direttamente collegato a quello dei nostri figli. Numero peraltro ben noto. I figli che in futuro finanzieranno le nostre pensioni sono infatti per la maggior parte già nati. Purtroppo la nostra scarsa natalità e il nostro progressivo invecchiamento continueranno a generare una serie di criticità sul sistema pensionistico. Che sarà conveniente continuare a monitorare per bene.

Il tempo delle facili promesse dovrebbe esser ormai passato. Forse sarebbe meglio riflettere su come incentivare per bene la previdenza complementare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Debito implicito

Il debito implicito pensionistico è l'insieme degli impegni futuri, in valore attuale e a legislazione vigente, presi dallo Stato nei confronti dei cittadini in termini di prestazioni pensionistiche al netto dei contributi. Il valore del debito implicito è un parametro indicativo importante per valutare la sostenibilità del sistema previdenziale soprattutto se si applica il principio della capitalizzazione per cui i contributi di ognuno finiscono in un "conto" dedicato

Offerta valida in Italia dal 24/1/2017 al 10/3/2017

IN EDICOLA

La Guida del Sole 24 Ore, classificando tutte le agevolazioni in vigore a seconda della tipologia contrattuale, dei soggetti ritenuti da agevolare e dei settori e/o delle aree territoriali da incentivare, ricostruisce un quadro chiaro ed estremamente operativo di una materia complessa e rappresenta il punto fermo per tutte le imprese e i professionisti del lavoro.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole 24 ORE

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Adr. Le proposte finali contenute nel dossier della commissione Alpa consegnato al guardasigilli Orlando

Mediazione, riforma in dieci punti

Dal primo incontro al gratuito patrocinio il rilancio dello stragiudiziale

Alessandro Galimberti
MILANO

Dal dossier sugli **Adr** della commissione Alpa, consegnato nei giorni scorsi al ministro Orlando (siveda «Il Sole 24 Ore» di ieri) anche la **mediazione** - oltre all'**arbitrato** - esce profondamente ridisegnata, e la proposta di lifting non risparmia nemmeno la **negoziiazione assistita** la **volontaria giurisdizione** e le **small claims**. La mediazione riparte dalla estensione temporale della obbligatorietà, sull'onda della «cultura della conciliazione» che la commissione rileva molto cresciuta rispetto ai litigiosi esordi del 2010. La mediazione quale condizione di procedibilità, secondo il dossier, dovrebbe quindi durare almeno fino al 2023 (10 anni dalle modifiche del dl 69/13), quando i tempi saranno forse maturi per lasciarla alla disponibilità di parte. Per il primo incontro per la mediazione, la proposta si allinea alla giurisprudenza maggioritaria esi-

gendolo come effettivo e non informativo, sia nelle ipotesi di mediazione demandata dal giudice sia in quella pre-giudiziale. Le parti poi, secondo il dossier, devono partecipare alla mediazione salvo «gravi motivi», e in questo caso devono farsi rappresentare da persona diversa dal difensore. E se la parte comunque non compare, la «sanzione» diretta dovrebbe essere il divieto di formulazione della proposta del mediatore, in quanto secondo i commissari siamo ontologicamente fuori dal campo della mediazione.

Quanto alla mediazione demandata, invece, il giudice dovrà avere in futuro l'obbligo di motivare adeguatamente, ancorché in modo succinto, la ritenuta «mediabilità» del fascicolo (e questa attività dovrebbe poi rientrare nei parametri di valutazione del magistrato per la progressione di carriera).

Capitolo spese. Il patrocinio dello Stato per gli incapienti dovrebbe essere previsto anche

quando la mediazione raggiunge lo scopo - caso oggi dibattuto - poiché coerente con le direttive Ue e la legge vigente (dlgs 116/2005) e soprattutto con la Costituzione (art. 3). La domanda di gratuito patrocinio andrà indirizzata al Consiglio dell'Ordine forense competente per territorio. Nel caso sia coinvolto un Organismo di mediazione, è previsto possa detrarre fiscalmente l'indennità che gli sarebbe spettata.

La commissione Alpa propone poi l'estensione della mediazione obbligatoria ai rapporti «di durata» o che comunque comportino relazioni durature, alle controversie in materia di società di persone; ancora, i contratti d'opera, di opera professionale, di appalto privato, franchising, leasing, fornitura e somministrazione, concorrenza sleale «pura», trasferimento di partecipazioni sociali di società di persone. Opportuno, secondo i commissari, porre il limite dei 250 mila euro per le con-

I correttivi

01 | LA MEDIAZIONE
Il dossier Alpa propone l'affinamento in 10 punti dell'istituto faticosamente importato nell'ordinamento a partire dal 2010. Il testo spazia dal primo incontro alla relazione del giudice, dall'estensione a nuove tipologie di controversie fino alla «mediabilità» dell'opposizione a decreto ingiuntivo

02 | ALTRE ADR
Interventi anche sulla negoziazione assistita per i coniugi (ampliamento delle ipotesi di utilizzo di un solo avvocato) e sulla volontaria giurisdizione per i figli

03 | SMALL CLAIMS
Per le cause modestissime, proposta l'istituzione di giudici onorari ad hoc

troverse di competenza del tribunale delle imprese. Quanto all'utilizzabilità della mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, questione apertissima nei tribunali (per la Cassazione spetta all'opponente proporla), la Commissione chiede al ministro di dirimerla con l'indicazione *ex lege* della parte a cui spetta.

Negoziiazione assistita: la proposta rinnova la possibilità per i coniugi di farsi assistere da un solo difensore - con riserva in caso di figli minori e/o soggetti deboli. Sulla volontaria giurisdizione, l'ipotesi è di ammettere il compimento senza autorizzazione di atti che archino (solo) vantaggi al minore, anche ad opera di un solo genitore.

Per le small claims - questioni di modestissima entità - la commissione Alpa propone l'istituzione di giudici onorari *ad hoc* in collaborazione con gli Ordini professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. Via libera con osservazioni allo statuto

Cassa ammende non solo per i detenuti

Antonello Cherchi
ROMA

Via libera del Consiglio di Stato al decreto che riforma, dopo 85 anni, la **Cassa delle ammende**, costituita nel 1932 per favorire il **reinserimento dei detenuti** con programmi di assistenza per loro e le famiglie. Il provvedimento del ministro della Giustizia, che segnala lo statuto della Cassa, ha, però, bisogno di alcune precisazioni e correzioni.

I giudici della sezione atti normativi del Consiglio di Stato ritengono «altamente apprezzabile» - così scrivono nel parere 183/2017 di ieri - la volontà del ministero della Giustizia di procedere, dopo tanti anni, a una riorganizzazione della Cassa. Anche perché, per quanto il legislatore sia intervenuto sulla legge istitutiva (la 547 del 1932) sia nel 2008 sia nel 2016, la «gestione della Cassa è stata poco efficace, soprattutto a causa del-

l'assenza di una strategia di base e di un'adeguata programmazione, in grado di orientare in modo unitario l'attività di finanziamento». Insuccesso che risulta ancora più marcato se si guarda alla finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione e perseguita dalla Cassa.

A tal proposito, il Consiglio di Stato condivide e sottoscrive l'intenzione del ministero di allargare il raggio d'azione della Cassa a

tutti i soggetti sottoposti a misure di limitazione della libertà personale. Dunque, non solo «detenuti internati», come prescrive la norma (articolo 4) del 1932, ma anche chi è ai domiciliari o si trova sottoposto ad altre misure alternative alla detenzione introdotte nel corso degli anni.

Ci sono, poi, alcuni profili del decreto che vanno meglio specificati o modificati. Intanto, la necessità che sul futuro funzionamento

della Cassa il ministero eserciti un costante monitoraggio. Inoltre, l'esigenza che il consiglio di amministrazione - costituito da cinque componenti (due rappresentanti della Giustizia, uno dell'Economia e uno del Lavoro) - si apra all'esterno. Almeno un componente - scrivono i giudici amministrativi - non dovrebbe appartenere ai ranghi dell'amministrazione, ma essere scelto tra esperti di psicologia, criminologia o dell'associazionismo nel settore dell'esecuzione penale, profili che possono dare un prezioso contributo alle questioni che la Cassa deve affrontare e risolvere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte Strasburgo. Con il divieto dell'utero in affitto l'Italia non viola diritti

Figli, sì all'allontanamento se non c'è legame biologico

Marina Castellaneta

L'allontanamento del bambino dai genitori che hanno fatto ricorso alla **maternità surrogata** all'estero è una misura conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Con la sentenza depositata ieri (ricorso n. 25358), la Grande Camera, massimo organo giurisdizionale della Corte europea per i diritti dell'uomo, dà ragione all'Italia e legittima il no al riconoscimento del legame genitoriale col figlio nato con l'**utero in affitto** all'estero, vietata in Italia dalla legge 40/2004. Strasburgo ha ribaltato il giudizio della Camera.

Questi i fatti. Una coppia di cittadini italiani, dopo aver provato varie volte ad avere un figlio e dopo una lunga attesa per l'adozione, aveva deciso per la maternità surrogata in Russia, dove la pratica è ammessa. Il bimbo era stato registrato a Mosca come figlio della coppia, ma i due ricorrono, rientrati in patria, non erano riusciti ad ottenere la trascrizione dell'atto di nascita nell'ufficio di stato civile. E il consolato italiano aveva segnalato la presenza di alcuni dati falsi nel fascicolo, facendo aprire un procedimento penale per alterazione dello stato civile. Era stata avviata, dopo l'allontanamento del bimbo, anche la procedura di adozione. Di qui il ricorso a Strasburgo. In "primogrado" la Camera aveva dato ragione alla coppia, ma la Grande Camera ha escluso la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, che assicura il diritto al rispetto della vita privata.

La Corte, chiarito che al centro dell'esame non è la trascrizione dell'atto di nascita ma l'allontanamento del minore, riconosce che la coppia aveva stretto legami familiari col bimbo immediatamente dopo la nascita (per sei mesi). Ma, tenendo conto dell'assenza di legami biologici, della breve durata del rapporto e della stessa incertezza del vincolo sotto il profilo giuridico, non ci sono le condizioni per configurare un diritto alla vita familiare, anche perché il rapporto non costituiva una famiglia de facto.

È vero che conta la qualità dei rapporti e non la quantità, ma la durata è rilevante e va presa in considerazione. I giudici hanno analizzato così la questione solo valutando il diritto alla vita privata. Sotto questo profilo, la Corte ammette che la decisione di allontanare il bimbo è stata un'ingerenza, ma non una violazione della Convenzione.

Questo perché l'ingerenza era prevista dalla legge italiana che vieta la maternità surrogata - e le autorità nazionali hanno deciso solo dopo aver accertato che il bimbo non avrebbe sofferto un danno irreparabile. D'altra parte - osserva Strasburgo - gli Stati hanno competenza esclusiva nel riconoscere i legami sotto il profilo giuridico tra genitori e figli, con possibilità di tutelare il vincolo solo in caso di legami biologici o di adozione.

Rispettati anche gli standard di Strasburgo: i motivi che hanno portato all'ingerenza nel diritto alla vita privata dei genitori erano giustificati, rilevanti e sufficienti nonché necessari in una società democratica.

È vero che l'allontanamento e la dichiarazione di stato di abbandono del minore hanno avuto un impatto sui ricorrenti, ma le autorità italiane hanno giustamente messo in primo piano il bambino, escludendo danni irreparabili a seguito dell'allontanamento. Inoltre, lasciare il bimbo coi due ricorrenti avrebbe comportato la legalizzazione di una situazione in contrasto con i regolamenti di rilievo nell'ordinamento italiano. È così raggiunto un equilibrio tra gli interessi in gioco ed esclusa la violazione della Convenzione.

La sentenza avrà effetti ad ampio raggio e potrà servire a eliminare divergenze giurisprudenziali interne. Intanto ha suscitato varie reazioni politiche positive in Italia. Vengono prevalentemente dall'area cattolica (tragli altri, Paola Binetti Maurizio Lupi), leghista e dell'ex-ministro della Salute, Livia Turco. Evidenziano soprattutto che non esiste un diritto sancito dall'Ue a usare l'utero in affitto e che questa pratica nega la dignità del corpo femminile.

COMMISSIONE UE
Sì al blocco di chi rifiuta pubblicità sui siti

di **Alessandro Longo**

I media online europei possono bloccare l'accesso agli utenti che rifiutano la pubblicità tramite software di tipo "ad block": lo ha voluto la Commissione europea in una proposta di riforma della normativa su "protection e privacy"

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Anche per emissioni nei limiti

Il titolare paga per il cattivo odore

Patrizia Maciocchi
ROMA

È tenuto a risarcire le persone offese il **legale rappresentante dell'azienda** che "produce" gas maledoranti, anche se le emissioni sono nei limiti di legge. La Corte di cassazione, con la sentenza 2240/2017 del 18 gennaio, respinge il ricorso del titolare di una società a responsabilità limitata, contro la decisione del tribunale di condannarlo alla pena dell'ammenda e al risarcimento della partecipazione, da stabilire in separata sede.

Il ricorrente, condannato per il reato di **getto di cose pericolose** (articolo 674 del Codice penale) riteneva di essere nel giusto. La fabbrica, finita nel mirino per le "esalazioni", era situata in una zona artigianale, le emissioni olfattive provenivano da un impianto autorizzato, rientravano nei limiti previsti dalla legge ed erano il risultato della lavorazione a caldo di prodotti plastici, contemplati dall'allegato al testo unico ambientale. Per il titolare dell'azienda, trattandosi di composti organici, era ovvio che non poteva trattarsi di sostanze inodori. Inoltre il legale rappresentante contestava la condanna perché basata solo sulle testimonianze delle parti offese, in particolare due, mentre altre persone che abitavano nei pressi dell'impianto non si erano lamentate.

Secondo la difesa, l'immissione autorizzata di determinati tipi e quantità di sostanze volatili, comprenderebbe, negli stretti limiti "legali" anche la "produzione" di odori percepibili perché, una diversa conclusione, sarebbe in contrasto con la ragionevolezza: l'ordinamento permetterebbe un comportamento per poi punirlo.

Per finire, secondo il ricorrente l'unico criterio da utilizzare, oltre a quanto previsto dalla legge, sarebbe il criterio della «normale tollerabilità» dettato dall'articolo 844 del Codice civile. Una strada che imporrebbe di verificare se esi-

stono accorgimenti tecnici trascurati o se, invece, le stesse persone offese sono troppo "sensibili".

La Cassazione respinge il ricorso. I giudici della terza sezione penale ricordano che anche nel caso di impianto autorizzato, il reato di getto di cose pericolose per emissioni olfattive è sempre comunque configurabile, perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori.

La regolarità dell'impresa non è dunque in automatico una scriminante. Né passa la tesi dell'"incoerenza" dell'ordinamento che punisce ciò che al-

IL VUOTO NORMATIVO

In assenza di norme non basta il criterio della «normale tollerabilità» ma vale quello della «stretta tollerabilità»

tempo stesso consente, visto che l'attività autorizzata può essere realizzata «con modalità» tali da garantire grazie all'adozione di puntuali accorgimenti tecnici, il mancato prodursi di emissioni molestose o fastidiose». In assenza di una normativa statale, la Cassazione, in fatto di cattivi odori, ritiene inadeguato a proteggere l'ambiente e la salute umana il criterio della «normale tollerabilità», individuando invece la tutela nel principio della «stretta tollerabilità».

Per finire, il reato di getto di cose pericolose, può legittimamente essere riscontrato sulla base delle sole testimonianze delle persone offese, senza accertamento tecnico. Il giudice può, infatti, concludere per la sussistenza del reato ascoltando solo alcuni "interessati", a prescindere dal fatto che altri, pur coinvolti nel fenomeno, non l'abbiano percepito affatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fatture in Cloud.it




Con Fatture in Cloud i tuoi clienti gestiscono facilmente le fatture e tengono sotto controllo costi e ricavi. Tu hai facile accesso a tutti i documenti in tempo reale e un canale unico di comunicazione. Per te commercialista l'accesso è gratis per sempre, vai su: fattureincloud.it/commercialisti

Il tuo modo di lavorare! abbiamo rovesciato

Caro commercialista,

TeamSystem®



INTELLIGENCE, CYBER SECURITY E DATA PROTECTION

ROMA, DAL 10 FEBBRAIO 2017 - 1° EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
7 WEEKEND NON CONSECUTIVI

PROGRAMMA




- 1° Modulo
INTELLIGENCE E SECURITY
- 2° Modulo
CYBER SECURITY E DATA PROTECTION

In collaborazione con:



Polizia di Stato

Programma e Scheda d'iscrizione
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

Seguici su   

Servizio Clienti
Tel. 02 30300602
Fax 02 3022 3414
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 31
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 bis
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008



Mudec Academy

DIRITTO E FISCALITÀ NEL MERCATO DELL'ARTE

MILANO, DAL 24 MARZO 2017 - 3° EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
3 MESI - 5 WEEKEND NON CONSECUTIVI

PROGRAMMA

- 1° Modulo
I MODERNI MERCATI DELL'ARTE: ATTORI E CARATTERISTICHE DI UN SISTEMA COMPLESSO
- 2° Modulo
DIRITTO DELL'ARTE
- 3° Modulo
DIRITTO D'AUTORE E CONTRATTUALISTICA
- 4° Modulo
FISCALITÀ DELL'ARTE

Programma e Scheda d'iscrizione
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

Seguici su   

Servizio Clienti
Tel. 02 30300602
Fax 02 3022 3414
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 31
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 bis
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

DIRITTO DELL'ECONOMIA

In breve



DIRITTI D'AUTORE
Stranieri protetti
come gli italiani



La disposizione secondo la quale la durata della protezione del diritto d'autore sull'opera straniera non può essere più lunga di quella di cui essa gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero è stata sospesa a tempo indeterminato dal Dlgs 82/1946 e da allora nulla è cambiato. Per questo motivo, il disposto dell'articolo 25 della legge sul diritto d'autore - che stabilisce la durata della protezione per tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo anno solare successivo alla sua morte - si applica in Italia in modo universale, cioè indipendentemente da quella che sia la nazionalità del beneficiario di tale protezione. Dunque, l'articolo 25 vale esattamente in questi stessi termini anche per le opere di cittadini degli Stati Uniti d'America, a prescindere da quella che è la durata della protezione di cui godono secondo le norme vigenti in patria.

Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 3 gennaio 2017, n. 32

VIGILANZA BANCARIA
Nelle sanzioni
la colpa si presume

In tema di sanzioni amministrative, l'articolo 3 della legge 689/1981 sulla depenalizzazione prevede che ci sia una presunzione relativa di colpa a carico dell'autore del fatto vietato. Infatti, la norma in questione riserva all'interessato l'onere di provare di aver agito senza colpa. Applicando questo principio al caso di un provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti del direttore generale di una società d'intermediazione mobiliare perché l'autorità procedente ha riscontrato un'insufficienza del patrimonio di vigilanza, spetta al destinatario della sanzione irrogata provare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, cosicché il deficit patrimoniale non possa essere a lui imputato.


Corte di cassazione, Prima sezione civile, sentenza 12 gennaio 2017, n. 604

A CURA DELLA REDAZIONE
PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Non quotate. I compiti del collegio che non svolge attività di revisione in vista della scadenza del 30 aprile

Bilanci, la check list per i sindaci

Controlli sulle informazioni acquisite nei cda e sulle poste immateriali



PAGINA A CURA DI
Giuseppe Carucci
Annamaria Fellegara
Barbara Zanardi

Professionisti e imprese alla prova dell'operazione-bilanci, in vista dell'approvazione da varare - salvo differimento - entro il 30 aprile. Molte, dunque, le attività che i **collegi sindacali**, ai quali non sia attribuita la revisione, devono svolgere in osservanza a quanto disposto dall'articolo 2403 del Codice civile. In linea generale, le norme di comportamento per i collegi sindacali di società non quotate prevedono l'obbligo di vigilare sull'osservanza da parte degli amministratori proprio delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio. Vediamo come.

Le informazioni dai Cda

Premesso che al collegio spetta il compito di effettuare un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto - mentre la rispondenza ai dati contabili spetta all'incaricato della revisione legale, se presente - in queste settimane è necessario fare il punto sulle informazioni acquisite in occasione della partecipazione alle riunioni del Cda o nel corso delle verifiche periodiche. Si pensi, ad esempio, ad informazioni raccolte nei Cda nei quali si sia discusso diffusamente di un'operazione di acquisto di un ramo d'azienda o dell'esistenza di un procedimento sanzionatorio a carico della società.

Nel caso in cui non riesca ad

acquisire dall'organo amministrativo i chiarimenti e le informazioni necessarie sulla rappresentazione in bilancio di tali fatti, il collegio, può esprimere, all'interno della sua relazione annuale ai soci, il proprio dissenso sul contenuto di specifiche informazioni fornite, od ommesse, che risultino in palese contraddizione con quanto riscontrato dall'organo di controllo nell'ambito della sua attività di vigilanza.

Il consenso all'iscrizione di alcune poste immateriali

Un'altra attività che impegna i collegi sindacali è quella propeudica alla formazione dell'eventuale consenso al-

ATTIVITÀ IMMATERIALI

La relazione annuale ai soci può esprimere dissensi su denominazione, iscrizione, classificazione e valutazione di alcune poste

IL PUNTO

Necessario uno scambio di informazioni precise con i professionisti incaricati della revisione legale

L'iscrizione in bilancio dell'avviamento e dei costi di impianto e ampliamento e di quelli di sviluppo (con particolare attenzione alle novità introdotte dal Dlgs 139/2015 alle quali è dedicato l'articolo a fianco). Il collegio, ad esempio, con riferimento a un'ipotesi di capitalizzazione di costi di sviluppo, deve vagliare che la società sia in grado di dimostrare che tali costi abbiano diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti; che disponga di un piano che illustri le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo non-

ché la capacità di procurarsi tali risorse (ad esempio la conferma da parte di un finanziatore della volontà di finanziare il progetto); che abbia prospettive di ricavo almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto. Anche con riferimento a questa attività, il collegio può esprimere all'interno della sua relazione annuale ai soci, il proprio dissenso in ordine alla denominazione, classificazione, iscrizione e valutazione di specifiche poste di bilancio per le quali è richiesto un suo specifico parere a norma di legge.

L'incontro con i revisori

Premesso che ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale deve scambiare tempestivamente informazioni con il revisore legale, salvo casi specifici che richiedano maggiore frequenza, è opportuno che l'incontro avvenga almeno in occasione delle fasi di avvio delle sue attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio.

Più in particolare, è opportuno che - in tempo utile per consentirgli l'espressione di un consapevole giudizio nella relazione all'assemblea dei soci - al collegio sindacale siano fornite informazioni su eventuali comunicazioni destinate alla direzione, sugli esiti delle verifiche periodiche e sui risultati significativi emersi dalla revisione legale.

Nel corso dell'incontro, inoltre, il collegio può evidenziare all'incaricato della revisione legale eventuali specifici elementi del processo di informativa finanziaria o rappresentazioni di voci contenute nel progetto di bilancio ritenuti, a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi e richiedere allo stesso di comunicarne gli esiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le operazioni in vista della chiusura dei conti

LE INFORMAZIONI ACQUISITE DURANTE I CDA

Per verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto, il collegio raccoglie specifiche informazioni in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o nel corso delle verifiche periodiche. Si pensi, ad esempio, ad informazioni raccolte nel corso di cda nei quali si sia discusso diffusamente di un'operazione di acquisto di un ramo d'azienda o dell'esistenza di un procedimento sanzionatorio a carico della società

IL CONSENSO ALLA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI

Per dare il consenso all'iscrizione in bilancio di specifiche poste, quali l'avviamento, i costi di impianto e ampliamento e di sviluppo, il collegio sindacale deve appurare la sussistenza dei requisiti necessari per la loro capitalizzazione (con particolare attenzione alle novità del Dlgs 139/2015). Il collegio può esprimere all'interno della sua relazione annuale ai soci il proprio dissenso in ordine alla relativa denominazione, classificazione, iscrizione e valutazione

GLI INCONTRI CON I REVISORI

Il collegio sindacale deve scambiare tempestivamente informazioni con il revisore mediante incontri che devono avvenire almeno in occasione delle fasi di avvio delle sue attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio. All'organo di vigilanza, infatti, devono essere fornite informazioni su eventuali comunicazioni alla direzione, sugli esiti delle verifiche periodiche e sui risultati significativi emersi dalla revisione

L'ADEGUAMENTO AL DLGS 139/2015

Per valutare che l'assetto amministrativo-contabile sia adeguato a garantire completezza, correttezza e tempestività di una informativa societaria attendibile, il collegio deve considerare il recepimento delle novità del Dlgs 139/2015. Tra queste, ad esempio, l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico, le modifiche agli schemi del bilancio, l'obbligatorietà del rendiconto finanziario, la contabilizzazione degli strumenti derivati e la valutazione al costo ammortizzato

VERIFICA DELLA TENUTA DEL PATRIMONIO NETTO

Nel caso in cui - per effetto delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015 - emerga la necessità di stralciare dall'attivo oneri precedentemente capitalizzati, tale eliminazione - che interviene come rettifica del patrimonio netto di apertura - potrebbe far ricadere la società nella fattispecie di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile. Con l'obbligo per il collegio di verificare che gli amministratori si attivino convocando senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti

cassa nelle tre aree. A parità di *cash flow* prodotto, è differente, ad esempio, la situazione di un'impresa in cui flussi reddituali positivi sono stati generati in larga parte dall'attività operativa da un'altra che ha reperito la cassa indebitandosi e attivando l'attività di finanziamento. Un assorbimento di cassa nell'area operativa segnala, infatti, una difficoltà dell'impresa di generare ricavi monetari superiori ai costi monetari. La gravità di questa situazione tuttavia va valutata in relazione alla natura fisiologica o patologica della stessa. Diverso è il caso in cui l'impresa è in fase di start up o di avvio di un nuovo cantiere da quello in cui l'assorbimento di cassa deriva da una crisi irreversibile del settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sì al rendiconto. Approvazione in tempi lunghi

Le modifiche rilevanti giustificano il rinvio di 180 giorni

Il collegio sindacale, nei bilanci 2016, deve fare i conti con le novità introdotte dal **decreto legislativo 139/2015**, recepite nei **principi contabili** pubblicati in versione definitiva a dicembre. Tra i compiti del collegio, infatti, c'è la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento. Premesso che tale insieme di direttive, procedure e prassi può ritenersi adeguato quando garantisce un'informativa societaria attendibile per completezza, correttezza e tempestività, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa, il collegio potrebbe aver pianificato attività specifiche legate all'aggiornamento del sistema amministrativo-contabile per tener conto delle varie novità apportate alle regole di redazione del bilancio.

Si pensi, ad esempio, alla revisione della procedura (anche informatica) di riclassificazione del bilancio di verifica nello schema previsto dal Codice civile, modificata per tener conto dell'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico e delle altre modifiche agli schemi di bilancio oppure all'implementazione di una procedura per la redazione del rendiconto finanziario che suddivida i flussi di cassa tra le aree operative, di investimento e finanziarie.

Sempre dal punto di vista del funzionamento dell'assetto amministrativo, il collegio, nella sua attività di vigilanza, può verificare che l'aggiornamento del manuale contabile sia stato effettuato per tener conto delle nuove regole di contabilizzazione degli strumenti derivati. Che, in taluni casi, possono generare la necessità dell'implementazione della possibilità di rilevare scritture direttamente a patrimonio netto nonché della realizzazione di una procedura per le modalità operative di applicazione della valutazione al costo ammortizzato dei crediti e dei debiti superiori ai 12 mesi e con costi di transazio-

ne significativi.

Dalle modifiche introdotte dal decreto in tema di capitalizzazione degli oneri pluriennali, possono derivare ulteriori attività per il collegio. Oltre alla vigilanza sull'adeguamento delle procedure contabili, il collegio deve svolgere le attività necessarie al fine di poter dare - o negare - il consenso a un'eventuale riclassificazione di oneri di ricerca e pubblicità (non più iscrivibili) tra i costi di sviluppo o di impianto e ampliamento.

Peraltro, nel caso in cui emerga la necessità di stralciare dall'attivo oneri precedentemente capitalizzati, tale eliminazione - che interviene come rettifica del patrimonio netto di apertura - potrebbe far ricadere la società nella fattispecie di cui all'articolo 2446 e 2447 del Codice civile (articoli 2482-bis e 2482-ter per le Srl), con l'obbligatorietà per il collegio di verificare che gli amministratori si attivino convocando senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

In relazione alle novità introdotte dal Dlgs 139/2015 e con riferimento al dovere del collegio di vigilare sull'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del Codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio, sarà necessario verificare con attenzione il rispetto dei nuovi limiti e delle nuove regole introdotte dagli articoli 2435-bis e ter in relazione alla possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata o secondo le regole previste nella struttura per le micro-imprese.

Si segnala, infine, che qualora la società intenda avvalersi dell'entrata in vigore del Dlgs 139 come motivazione per approvare il bilancio entro il maggior termine di 180 giorni, al collegio spetta il compito di verificare, non solo che il differimento sia previsto nello statuto ma anche che, in effetti, l'impatto delle modifiche sia significativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com

IN VENDITA A 2,69 EURO
Su internet l'e-book del Sole 24 Ore sui nuovi principi

I nuovi principi di contabilità
Bilanci precisi ma senza tener conto di dati «inutili»

È in vendita nella sezione Norme e tributi del sito internet del Sole 24 Ore l'e-book dedicato a «I nuovi principi di contabilità». Il Dlgs 139/2015, infatti, ha cambiato le regole, introducendo innanzitutto una calibratura degli adempimenti e degli obblighi in genere secondo la dimensione dell'impresa, per evitare inutili appesantimenti. Ora queste regole stanno entrando nella fase operativa.

va. Di qui l'iniziativa del Sole, nell'ambito dei Focus di Norme e tributi. Il prezzo è di 2,69 euro.

ilssole24ore.com/norme-e-tributi

Offerta valida in Italia dal 19/1/2017 al 6/3/2017

NOVITÀ FISCALI 2017

Guida Normativa

► IRI E ACE
► IVA E ACCISE
► REGIMI SPECIALI
► SEMPLIFICAZIONI PER CASSA
► RIVALUTAZIONI
► DICHIARAZIONI CORRETTIVE

► BONUS AMMORTAMENTI
► BENI AI SOCI
► CREDITI D'IMPOSTA
► AGRICOLTURA
► VOLUNTARY DISCLOSURE
► CONTROLLI E SANZIONI

In collaborazione con **novirim**

Gennaio 2017

IN EDICOLA

Chiarimenti, approfondimenti, esempi pratici: ecco la guida pratica per "padroneggiare" le Novità Fiscali del 2017. Gli esperti del Sole 24 Ore spiegano tutto nel dettaglio: la nuova Iri, l'Iva e i regimi speciali, semplificazioni e rivalutazioni, il bonus ammortamenti, la rettifica delle dichiarazioni, la voluntary-bis, controlli e sanzioni e altro ancora. Una guida imperdibile.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

SHOPPING **24%**

Il Sole **24 ORE**

noverim
company value management

TUTTI PENSANO CHE QUANDO SARANNO GRANDI AVRANNO BISOGNO DI PIÙ SPAZI.*

***Anche noi, per questo
ne offriamo di ogni formato.**

Benvenuti nel mondo dei **NewsBrand**: il sistema dei quotidiani
e i loro canali digitali per una comunicazione di qualità.

scopri di più su **newsbrand.it**

NEWSBRAND*